



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>149</b>	<b>29/08/2022</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 312 del 27/12/2021 per l'impianto IPPC 5.3 ubicato in Caivano (NA) - Localita' Sanganiello, Strada Provinciale 498, km 17,7.***

***Societa' CEA Biogas s.r.l.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**VISTI:**

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 312 del 27/12/2021.

**PREMESSO:**

- a. che con D.D. n. 312 del 27/12/2021, che integralmente si richiama, è stata da ultimo rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società CEA Biogas s.r.l. per l’impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7;
- b. che, con nota PEC del 19/05/2022, la società CEA Biogas s.r.l. ha trasmesso Comunicazione ex comma 1-bis articolo 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011 “Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano”, così come modificato dall’articolo 24 del D. Lgs. 199/2021 “Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano” per la conversione parziale dell’impianto alla produzione di biometano.

**CONSIDERATO:**

- a. che l’intervento di cui in premessa prevede la conversione parziale dell’impianto con la realizzazione di una sezione di upgrading del biogas per la produzione di biometano (operazione R3). Quest’ultima operazione potrà andare a discapito dell’operazione R1 di cogenerazione del biogas in maniera proporzionale dallo 0% al 100% in funzione del quantitativo di biogas inviato all’upgrading. La percentuale di biometano prodotta varierà in base alle mutabili condizioni operative oltre che geopolitiche nazionali ed internazionali.
- b. che l’intervento di cui in premessa si configura come modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata con D.D. n. 312 del 27/12/2021 e pertanto questa UOD, nell’ambito dell’iter istruttorio, con nota PEC del 25/06/2022 ha richiesto il parere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – consulente tecnico scientifico delle UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Campania, in virtù di convenzione stipulata con la D.G. 50.17.00;
- c. che l’Università “Parthenope”, al fine dell’espressione del proprio parere ha richiesto le seguenti integrazioni:
  - il progetto dell’intervento con una stima delle emissioni dell’impianto di produzione di biometano per ogni singola matrice ambientale, con l’indicazione di eventuali variazioni dei rifiuti prodotti;
  - l’aggiornamento delle schede C, L, O, e delle altre schede eventualmente interessate dalla modifica;
- d. che la società ha trasmesso, a mezzo PEC, la documentazione integrativa richiesta;

e. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell'istanza, la società, ha trasmesso la ricevuta di avvenuto versamento per un totale di euro 2.025;

f. che l'Università Parthenope ha trasmesso, a mezzo PEC, il proprio parere finale;

g. che, alla luce della documentazione tecnica trasmessa dalla società e successivamente integrata, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", a firma della prof. Ing. Laura Vanoli è possibile attestare che le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali e ammissibili, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";

h. che, con riferimento alla L.R. n. 59/2018, la società ha comunicato che sono state utilizzate risorse interne per la redazione della documentazione tecnica presentata, pertanto nessuna dichiarazione è dovuta.

**RITENUTO** di prendere atto della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata alla società CEA Biogas s.r.l. con D.D. n. 312 del 27/12/2021, per l'impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7 e di aggiornare il citato D.D. n. 312/2021,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato:

- 1. di prendere atto**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata alla società CEA Biogas s.r.l. con D.D. n. 312 del 27/12/2021, per l'impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7 e di aggiornare il citato D.D. n. 312/2021;
- 2. di precisare** che le modifiche richieste sono riportate in premessa e descritte dettagliatamente nelle relazioni allegate al presente provvedimento;
- 3. di precisare** che il rapporto tecnico parte integrante e sostanziale del D.D. n. 312 del 27/12/2021 è integrato e aggiornato dalla documentazione tecnica allegata al presente provvedimento. Resta valido il piano di monitoraggio e controllo allegato al citato D.D. n. 312/2021 che, in virtù della presente modifica, non necessita di alcuna variazione;
- 4. di precisare** che il presente provvedimento è emesso sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 312/2021 e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, trasmessa con nota PEC del 19/05/2022 e successivamente integrata;
- 5. di precisare** che, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione alla modifica richiesta con nota PEC del 19/05/2022 decorre, ai fini di legge, dal 18/07/2022, ovvero dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza;
- 6. di precisare** che l'autorizzazione consolidatasi in data 18/07/2022, di cui si prende atto col presente provvedimento, include ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, se sostituito dall'A.I.A.;
- 7. di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. n. 312/2021, come aggiornato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
- 8. di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

9. **di prescrivere** che la società, successivamente all'ultimazione dei lavori relativi alla modifica non sostanziale de quo, ne dia comunicazione a questa UOD.

Alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è conforme al progetto approvato, così come modificato dal presente provvedimento e a tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare l'effettiva conformità dell'impianto;

10. **di prescrivere**, che dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravii del rischio incendio e a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in tema di prevenzione incendi;

11. **di prescrivere** che, qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

12. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente presa d'atto di modifica non sostanziale e aggiornamento dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché la documentazione tecnica allegata alla stessa;

13. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

14. **di notificare** il presente provvedimento alla CEA Biogas s.r.l..

15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC – Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 2 NORD, all'Ente Idrico Campano, alla U.O.D. 50.02.03 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

16. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonello Barretta**